

Prot. n. 337

14-04-2022



*Ambasciata di Tbilisi
in Georgia*

AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE

L'Ambasciata d'Italia in Georgia,

Premesso che

L'Italia e la Georgia vantano un'antica tradizione di interazioni culturali e sociali, elemento sul quale in gran parte si fondano l'amicizia e l'ammirazione reciproche profondamente radicate nelle società civili dei due Paesi,

Si rende opportuno, considerato l'art. 29 del Decreto Presidenziale n. 54 del 1 febbraio 2010, che consente alle Ambasciate italiane di firmare Contratti di Sponsorizzazione con Istituzioni pubbliche o private italiane e straniere, e visto l'interesse manifestato da diverse imprese italiane e georgiane a partecipare ad iniziative di carattere promozionale in collaborazione con questa Ambasciata, con possibilità di promuovere la propria immagine, ragione sociale o altri elementi distintivi, di procedere alla sponsorizzazione del ricevimento che si terrà in occasione della Festa della Repubblica 2022.

Le sponsorizzazioni devono essere, come tutte le attività della Pubblica Amministrazione, volte al perseguimento di un interesse pubblico. L'art. 43 della Legge italiana numero 449 del 1997 ne individua tre: a) favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, b) realizzare maggiori economie e c) rendere una migliore qualità dei servizi. I limiti di utilizzo delle sponsorizzazioni sono i seguenti:

- devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- non possono essere contrarie ai principi generali dell'ordinamento costituzionale italiano o comunque vietate dalla legge;
- non devono arrecare pregiudizio o danno all'immagine ed alle iniziative dell'Ambasciata;

Per proporre una sponsorizzazione occorre rispettare i seguenti requisiti:

1. assenza di condizioni di impossibilità a concludere accordi con la Pubblica Amministrazione e assenza di qualsiasi altra circostanza considerata dalla legge come pregiudizievole o restrittiva di tale capacità di negoziazione (art. 80 Decreto Legislativo 50/2016);
2. assenza di procedure di insolvenza o di fallimento.

Rende noto

Che intende offrire ai soggetti interessati (soggetti pubblici o privati, imprese produttrici di beni e servizi, associazioni e fondazioni, raggruppamenti temporanei di impresa) la possibilità di concludere con questa Ambasciata contratti di sponsorizzazione finalizzati alla concessione di opportunità di promozione della propria immagine, ragione sociale o altri elementi distintivi in occasione del ricevimento.

Art. 1 – Presentazione delle offerte di sponsorizzazione

L'offerta di sponsorizzazione da parte dei soggetti interessati potrà consistere in:

- un contributo “in kind”, con l’indicazione merceologica e numerica dei prodotti donati;
 - un contributo finanziario da versare in alternativa su uno dei seguenti conti correnti bancari:
- Conto corrente in Euro presso la “TBC BANK”, da utilizzare per trasferimenti bancari compiuti fuori dalla Georgia:

NAME: EMBASSY OF ITALY IN GEORGIA
BANK: “TBC BANK”
IBAN: GE57TB7658736180100002 EUR
SWIFT CODE: TBCBGE22
INTERMEDIARY BANK: DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/MAIN, GERMANY SWIFT: DEUTDEFF

-
- Conto corrente in Lari georgiani presso la “TBC BANK”, da utilizzare per trasferimenti bancari compiuti dalla Georgia (ossia da banche ubicate in Georgia):

NAME: EMBASSY OF ITALY IN GEORGIA
BANK: “TBC BANK”
IBAN: GE56TB7658736080100004 GEL
SWIFT CODE: TBCBGE22

L’adesione dovrà pervenire a questa Ambasciata entro l’8 maggio 2022, compilando l’apposito formulario allegato, da inviare per posta elettronica al seguente indirizzo: primosegr.tbilisi@esteri.it.

Art. 2 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

L'Ambasciata d'Italia a Tbilisi si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione pervenuta dalla quale possa derivare conflitto di interessi, che possa recare pregiudizio o danno all'immagine e all'attività di questa Sede o che sia contraria ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano o vietato dalla legge.

Art. 3 – Valutazione delle offerte di sponsorizzazione

L'Ambasciata d'Italia a Tbilisi, valutata la richiesta di sponsorizzazione, proporrà al soggetto interessato un apposito "contratto di sponsorizzazione" che acquisterà efficacia con la firma per accettazione del soggetto interessato medesimo.

Qualora da successive verifiche dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle offerte e delle relative autocertificazioni, la ditta interessata incorrerà nelle sanzioni penali previste, decadendo immediatamente da ogni beneficio eventualmente conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Art. 4 – Obblighi delle parti

Con la stipula del Contratto lo Sponsor s'impegna ad assumere le responsabilità, gli adempimenti e gli oneri concordati e ad osservare le indicazioni organizzative dell'Ambasciata.

L'Ambasciata garantirà allo Sponsor visibilità proporzionata al contributo ricevuto includendone il logo nel materiale di comunicazione (inviti, banner, sito Internet, social media, comunicati, ecc.).

Art. 5 – Facoltà di recesso

È attribuita all'Ambasciata d'Italia a Tbilisi la facoltà di recesso dal Contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dello Sponsor.

Inoltre, è attribuita all'Ambasciata d'Italia a Tbilisi la facoltà di recesso dal Contratto per ragioni di politica estera, senza condizioni o limitazioni, e senza oneri.


L'Ambasciatore
Enrico Valvo